

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1056/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2011****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme spe-

cifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾.

- (5) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2011 della Commissione ⁽⁴⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.
- (6) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 246 del 23.9.2011, pag. 24.

